

Fasc.09.02.06.07/360/2026

Oggetto: rilascio **Nulla osta a Concessione per rete in fibra ottica** all'interno di centro abitato, in territorio del Comune di **BARICELLA** sulla **SP n. 47, BARICELLA-ALTEDO**.

Decisione:

il Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città Metropolitana di Bologna,

rilascia a

OPEN FIBER SPA - P.IVA 09320630966 con sede in Via Certosa, 2 - 20100 MILANO MI,

AUTORIZZAZIONE

per l'esecuzione dei lavori, necessari per le opere più oltre dettagliatamente specificate, comportanti occupazione **temporanea** di:

- un'area di suolo pubblico relativa a cantiere di lunghezza 10,00 m e larghezza 3,00 m pari ad una superficie di 30,00 m², per la durata di 3 (tre) giorni in territorio del comune di **BARICELLA** sulla **SP n. 47, BARICELLA-ALTEDO**.

NULLA OSTA A CONCESSIONE AD ESEGUIRE:

posa longitudinale con fibre ottiche scavo in microtrincea su strada asfaltata (banchina) posa 2 minitubi Ø10/14 con lunghezza di m 27,00, larghezza di m 0,03

dal KM 0+183 al KM 0+209, Lato destro,

in territorio del comune di **BARICELLA** sulla **SP n. 47, BARICELLA-ALTEDO**

In conformità a quanto contenuto nella Convenzione, sottoscritta fra Lepida Spa, Infratel Italia e Città metropolitana di Bologna e approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 12/2017, il canone per l'occupazione permanente di suolo pubblico non è dovuto.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune interessato ai fini del rilascio

del provvedimento di concessione, che dovrà riportare le prescrizioni di seguito indicate e dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Città metropolitana per gli adempimenti di competenza.

Motivazioni:

la Città metropolitana di Bologna ha preso questa decisione:

Vista l'istanza in data **05/06/2026** inoltrata da **OPEN FIBER SPA**.

Visto il "*Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", approvato con Delibera di Consiglio n° **12** del 28/04/2021 e modificato con Delibera di Consiglio **64** del 23 dicembre 2024.

Visto il *Nuovo Codice della Strada*, approvato con D. Lgs. n° **285** del 30/04/1992 in seguito denominato "**NCdS**", nonché il relativo *Regolamento di esecuzione ed attuazione*, approvato con D.P.R. n° **495** del 16/12/1992, e le successive rispettive modifiche e integrazioni di seguito denominato "**RNCdS**";

Visto il riferimento istruttorio del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie..

Dato atto che il tratto di strada interessato corre all'interno di centro abitato in territorio del Comune di **BARICELLA**, competente a rilasciare il definitivo provvedimento di concessione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il nulla osta è rilasciato:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi,
- b) con l'obbligo del richiedente di rispondere di qualsiasi danno futuro a persone e/o cose derivato dai lavori autorizzati,
- c) con la facoltà della Città metropolitana di imporre con atto motivato nuove condizioni.

2. La Città metropolitana si riserva il diritto di eseguire qualsiasi variante altimetrica e/o planimetrica della strada, restando ogni conseguente modifica dell'impianto a totale

carico dell'Interessato, salvo quanto diversamente stabilito da eventuali convenzioni stipulate con la Città metropolitana stessa.

3. Il nulla osta è rilasciato per una durata pari a quella indicata nel formale provvedimento di autorizzazione all'impianto di pubblico servizio, emesso dalle competenti autorità ai sensi delle leggi vigenti.

4. In caso di trasferimento a qualunque titolo della proprietà e/o della gestione dell'impianto, il Titolare è tenuto a comunicare la variazione alla Città metropolitana.

Il nuovo interessato dovrà inoltrare nuova istanza, qualora essa sia dovuta.

5. Il nulla osta può essere revocato in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il titolare possa vantare diritti o pretese di sorta.

In caso di revoca il Titolare dell'atto ha l'obbligo di rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Città metropolitana.

6. La violazione delle norme di Legge e/o regolamentari dettate in materia, nonché delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse.

7. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 (sessanta) gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

PRESCRIZIONI TECNICHE

8. Il nulla osta è subordinato al tassativo rispetto delle prescrizioni e delle dimensioni riportate nel presente provvedimento ed all'osservanza delle distanze e delle misure ivi prescritte.

9. Il Titolare dell'atto dovrà eseguire le opere concesse di cui sopra in conformità alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti di distribuzione.

10. I lavori saranno eseguiti in conformità all'elaborato grafico, allegato all'istanza, fatte salve le condizioni meglio specificate nelle prescrizioni. Il cantiere dovrà essere segnalato in conformità delle prescrizioni del "**NCdS**" e del "**RNCdS**".

11. I lavori dovranno essere eseguiti nelle sole ore diurne con l'uso dell'impianto semaforico per il senso unico alternato. All'imbrunire, la sede viabile dovrà essere interamente sgombra e transitabile.

Qualora la situazione lo richieda o su semplice richiesta del personale della Città metropolitana, l'impianto semaforico dovrà essere spento ed il senso unico alternato sarà regolato da movieri esperti, opportunamente equipaggiati e dotati di regolari radio-trasmittenti.

12. Durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere depositati materiali e/o attrezzi sul piano viabile e/o sulle pertinenze stradali.

13. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede stradale e dalle sue pertinenze.

14. Ogni scavo dovrà essere protetto, fino al suo completo rinterro, da barriere longitudinali continue verniciate a strisce bianche e rosse, munite di catarifrangenti, poste ad una distanza dal bordo dello scavo non inferiore a metà della profondità dello scavo stesso.

15. Gli scavi dovranno essere convenientemente armati per evitare cedimenti del piano stradale.

16. Qualora, in corso d'opera, si intercettassero acque sorgive, si dovrà provvedere allo spurgo, mediante idoneo drenaggio da concordare di volta in volta con il Personale preposto alla sorveglianza stradale.

17. Le operazioni di scavo e i ripristini dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1/10/2013 recante “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”.

18. Pozzetti di ispezione e scavi dovranno essere posizionati al di fuori della sede stradale (piano viabile).

19. Nell’eventualità si rendesse necessario, durante l’esecuzione dei lavori, apportare modifiche rispetto agli interventi richiesti, il Concessionario è tenuto ad inoltrare istanza di “Variante in corso d’opera”.

20. Se non preventivamente autorizzati, non dovranno essere costruiti armadietti, pozzetti, botole, sfiati e/o saracinesche in terreno di proprietà della Città metropolitana.

21. Qualora l’esecuzione dell’opera arrechi modifica alla circolazione stradale è necessario fare richiesta di ordinanza almeno 15 giorni prima della data di inizio lavori.

22. Per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di seguito specificata, il Titolare dovrà effettuare una costante sorveglianza delle opere eseguite provvedendo a sua cura e spese, in caso si verificassero deformazioni, abbassamenti e/o cedimenti, a ripristinare le pertinenze stradali.

23. Al termine dei lavori la segnaletica orizzontale e/o verticale eventualmente rimossa e/o compromessa dovrà essere ripristinata a cura e spese del titolare.

24. La manutenzione e l’espurgo dei manufatti resteranno in perpetuo a carico del Titolare dell’atto e dei successori nella titolarità.

25. Ogni successivo lavoro di manutenzione e/o modifica dell’impianto che interessi la strada e/o la sua viabilità dovrà essere preventivamente autorizzato dal Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie.

26. In caso di inadempienza, il Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie provvederà ad

effettuare i ripristini e i ricarichi necessari addebitando tutte le spese, nessuna esclusa, al Titolare.

27. Il risarcimento e/o il ripristino di qualsiasi danno futuro a persone e/o cose in dipendenza dei lavori testé concessi è a totale carico del Titolare.

28. La fine dei lavori deve essere eseguita entro 12 (dodici) mesi dall'emissione del provvedimento. A lavori ultimati, tutte le pertinenze stradali dovranno trovarsi in pristino stato.

Qualora l'interessato intenda chiedere una proroga di detto termine, dovrà inoltrare apposita istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza su indicata.

29. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Città metropolitana i nominativi del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice, nonché le **effettive** date di **inizio** lavori, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio degli stessi, e di **fine** lavori.

30. Le date di inizio e di fine lavori devono essere comunicate a mezzo e-mail all' Addetto al controllo ROBERTO GIACCHINO, tel. 329 7504946, fax 051 817804, e-mail roberto.giacchino@cittametropolitana.bo.it.

Il presente provvedimento viene rilasciato in carta libera ai sensi dell'Art. 20 del citato "*Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale*".

Il Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie
(Ing. Maurizio Martelli)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.